529/10 Seut. - 1561/409 R.G.C - 2051/10 Cron.

### REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Imola – Dott. Enrichetta Bettini – ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1662/C del Ruolo Generale dell'anno 2009, avente come oggetto: "pagamento somma ".

## TRA

in persona del legale rappresentante pro tempore sig. con Sede in **Constitution**, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bordoni e dall'Avv. Fabiola Salucci, elettivamente domiciliata in Imola (BO) via Emilia n. 176 presso lo studio dell'Avv. Fabiola Salucci, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

E

ASSICURAZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore, con Sede in elettivamente domiciliata in Bologna (BO) via Farini n. 4 presso lo studio dell'Avv. che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

#### **CONVENUTA**

All'udienza del 17.03.2010 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni.

A

Gli Avv.ti Marco Bordoni e Fabiola Salucci per parte attrice: "Voglia Palmo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e, previo accertamento della validità e efficacia del contratto di cessione del credito sottoscritto in data 05.03.2009, nonché dichiarata la responsabilità , esclusiva del sig. In ella causazione del sinistro di cui in premessa, condannare la convenuta al pagamento, il favore del sig. In quale legale rappresentante della Carrozzeria (E.C., con sede in Castel San Pietro Terme (BO), delle suddette somme, oltre rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto al saldo, dedotto l'acconto di € 2.875,00. Il tutto entro €. 5.200,00.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A, 2% CPA e 12,50 ex art. 14 T.P.F.""

L'Avv. Assicurazioni Assicurazioni in via principale conveniuta Assicurazioni in via principale considerate la domanda avanzata da parte attrice in quanto le richieste sono del tutto infondate sia sul fatto che in diritto e voglia considerare totalmente esaustiva l'offerta reale di £. 2.875,00.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari"".

# SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. , quale legale rappresentante pro tempore della Carrozzeria , conveniva in giudizio avanti questo Ufficio la un persona del suo legale rappresentante pro tempre, al fine di ottenere, previo accertamento della validità e dell'efficacia del

contratto di cessione del credito sottoscritto in data 05 marzo 2009, e della esclusiva responsabilità del sig. La condanna della causazione del sinistro avvenuto in data 03 febbraio 2009, la condanna della convenuta compagnia al pagamento, in suo favore quale cessionario, della somma pari al credito ceduto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, detratto l'acconto di €. 2.875,00.

Nell'atto di citazione parte attrice assumeva:

- "- 1) in data 03 febbraio 2009, alle ore 12,10 circa, in Castel San Pietro Terme

  (BO), il veicolo tipo Fiat Seicento, di proprietà e condotto dalla sig.ra (doc. 1), assicurata per la R.C.A. presso Assicurazioni (doc.2), era fermo in via Oriani, in prossimità dell'intersezione fra via Oriani e via della Repubblica, quando veniva improvvisamente tamponato dall'auto modello DR5 Bifuel, tg. di proprietà e condotto dal sig. assicurata R.C.A. presso la condotto dal sig. di proprietà e condotto dal sig. di proprietà e condotto dal sig. di proprietà e condotto dal sig.
  - "- 2) la responsabilità del sinistro è da attribuirsi in via esclusiva all'imprudente condotta di guida del sig. della prescritta distanza di sicurezza;"
  - "- 3) la dinamica sopra descritta trova puntuale conferma nel modulo CAI sottoscritto da entrambe le parti, che si allega (doc. 3). In merito si precisa come, ai sensi dell'art. 143, secondo comma, D.Lgs. 7 settembre 2006 n. 209, nonché per orientamento consolidato della giurisprudenza "quando il modulo sia firmato dai conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria dell'assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso " (v. Cass. n. 8216/02; Cass.

n.4639/02; Cass. n. 3462/98; Cass. 9548/02; Cass. 2659/03); è opportuno notare, peraltro, come la copia del modulo sia stata trasmessa all'assicuratore in allegato alla lettera inviata in data 10 febbraio 2009 dal patrocinatore Bizeta 2006 (doc. 4): il che si sottolinea atteso che le dichiarazioni contenute nel verbale "hanno valenza diversa a seconda che lo stesso sia utilizzato dal danneggiato prima o dopo l'instaurazione del giudizio risarcitoria: (...), nel primo caso sono assistite da una presunzione semplice di veridicità (v. Cass. 4192/2004; Cass. 4639/2002);"

"- 4) a seguito del sinistro, il veicolo di proprietà della sig.ra comprensiva danni alla parte posteriore (cfr. serie fotografica prodotta quale doc. 5) pari a complessivi € 3.505,50 come da ricevuta fiscale n. 19B del 04.03.2009 della carrozzeria comprensiva dei costi noleggio di una vettura sostitutiva per il tempo necessario alle riparazioni (doc. 6); è in proposito opportuno ricordare che "esattamente il giudice di merito pone a fondamento della propria decisione, in ordine al quantum dei danni patiti dall'attore, fatture provenienti da terzi (mass. di Cass. Civ. 1954/02);"

"- 5) come s'è detto con raccomandata a.r. del 10 febbraio 2009 la Bizeta 2006 s.n.c. di Franco Zucchini & C, in nome e per conto della sig.ra chiedeva alla compagnia Assicurazioni il risarcimento di tutti i danni dalla stessa patiti nel sinistro mettendo a disposizione dell'assicuratore la cosa danneggiata per otto giorni feriali dalla ricezione dela lettera, secondo il dettato dell'art. 9 D.P.R. 16 gennaio 1981. n. 45 (cfr. doc. 4);"

"- 6) con scrittura priva in data 5 marzo 2009, la sig.ra ha ceduto il credito vantato, a titolo di risarcimento del danno per il sinistro occorso, alla società odierna attrice, ivi compresi "il danno da svalutazione commerciale, quello





da fermo tecnico, gli interessi, la rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio,
con la solo esclusione del risarcimento di eventuali danni fisici riportati dal
cedente. A queste voci dovranno essere sommate quelle di assistenza legale
sostenute per il recupero del credito (doc. 7);"

"- 7) con raccomandata a.r. del 05.03.2009, la Bizeta 2006 s.n.c. di Franco

Zucchini & C, in nome e per conto della sig.ra

per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., la cessione del credito in favore dell'odierna

attrice alla compagnia

Assicurazioni, chiedendo contestualmente il

pagamento in favore della Carrozzeria concessionaria (doc. 8);"

"- 8) in data 25.03.2009 la Assicurazione inviava offerta di risarcimento per € 2.400,00 intestata direttamente alla sig.ra Ghini Maria (doc. n. 9);"

"- 9) con raccomandata a.r. del 31.03.2009 la Bizeta 2006 s.n.c. di Franco Zucchini restituiva l'assegno di € 2.400,00, rilevando che il credito era stato ceduto dalla sig.ra alla Carrozzeria come da atto di cessione notificato con raccomandata del 05.03.2009 e, al contempo, inviava la fattura di riparazione del mezzo, specificando che l'importo dovuto era pari ad € 3.505.50, oltre ad €. 4.50 per interessi ed € 430,00 a titolo di onorari per l'assistenza prestata (doc. 10);"

"- 10) con successiva raccomandata del 22.04.2009 la Assicurazioni, ignorando la missiva della Bizeta "006, inviava alla carrozzeria la minor somma di € 3.875,00, liquidando a titolo di onorari la somma di €. 314,00 anziché quella di € 430,00 ( doc. 11 – 12);"

"- 11) la minor somma corrisposta è stata trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno dovuto per il risarcimento del quale la Carrozzeria in persona del

legale rappresentante, si vede costretta ad adire l'Autorità giudiziaria al fine di ottenere la condanna del debitore ceduto al pagamento, in suo favore, di tutte le somme ancora dovute a titolo di risarcimento di tutti i danni connessi al danno auto oggetto di cessione con il contratto stipulato in data 05.03.3009, oltre interessi e rivalutazione monetaria dedotto l'acconto versato."

Alla prima udienza del 12.10.2009 si costituiva in giudizio la convenuta Assicurazioni convenuta che chiefe convenuta convenuta assicurazioni convenuta conv

La causa veniva rinviata all'udienza del 09.12.2009 per la formulazione definiva dei mezzi istruttori, assegnando a parte attrice termine fino al 20.11.2009 per il deposito di memorie.

Il giorno 09.12.2009 parte attrice, con la memoria depositata, richiedeva che il Giudice ordinasse alla Compagnia l'esibizione della perizia tecnica quantificativa redatta dal suo fiduciario perito conferma della esecuzione dei lavori e della necessità dell'auto sostitutiva per la famiglia di Marattia.

Alla successiva udienza del 16.12.2009 la Compagnia convenuta depositava la perizia del proprio fiduciario, il quale stimava l'entità dei danni del mezzo in €.2.561, 00:

In tale udienza le parti precisavano le istanze istruttorie ed, in subordine, chiedevano un rinvio per la precisazione delle conclusioni per il caso in cui il Giudice ritenesse la controversia di puro diritto.



Il Giudice si riservava e con ordinanza del 21.12.2009, sciolta la riserva, fissava l'udienza del 10.03.2010 per la precisazione delle conclusioni e discussione.

All'udienza del 10.03.2010 le parti depositavano le rispettive conclusioni e la causa era rinviata al 17.03.2010 per la discussione.

Il giorno 17.3.2010, dopo breve discussione sulle rassegnate conclusioni, la causa era trattenuta in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto della causa è il risarcimento, con le modalità di cui all'art. 149 C.d.A., di un danno auto conseguente a sinistro stradale.

L'attrice Carrozzeria

., ha agito in giudizio quale successore a titolo particolare della danneggiata con contratto del 05 marzo 2009.

Nel caso in esame non si controverte sul "an", in quanto risulta provato che l'incidente de quo si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. conducente dell'autovettura antagonista.

La domanda attorea è stata contrastata dalla convenuta ASSICURAZIONI sulla base delle seguenti eccezioni: a) la congruità del costo orario applicato dalla Carrozzeria; b) la reperibilità delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva concessa dalla Carrozzeria alla sig.ra

Per la quantificazione dei danni si prendono in esame i documenti prodotti.

Risulta depositata la ricevuta fiscale n. 19B del 04.03.2009 dalla Carrozzeria ., che ha provveduto alle riparazione dell'autovettura



incidentata tg. DK662CY, per l'importo di €. 3.505,50, comprensivo di €. 360,00 per il noleggio di auto sostitutiva.

Circa la valenza probatoria della fattura depositata, occorre ricordare l'orientamento consolidato della giurisprudenza "esattamente il giudice di merito pone a fondamento della propria decisione, in ordine al quantum dei danni patiti dall'attore, fatture provenienti da terzi (Cass. Civ. 1954/03).

E, riguardo la sussistenza della "terzietà" si rileva che la documentazione in atti attesta che la Carrozzeria della "terzietà" si rileva che la documentazione in atti attesta che la Carrozzeria della controla controla

Ora, se si esamina la fattura prodotta (v. doc. 5 fascicolo attoreo) si rileva che la mano d'opera è pari a €. 1.920, 00(= € 48,00 x h. 40,00).

Il costo orario di € 48,00(= € 40,00 + 20% I.V.A.), rapportato ai massimali indicati dalle Confederazioni di Categoria presso la CCIAA, risulta essere congruo e dovuto. E, considerate le riparazioni eseguite e specificate nel documento esaminato, anche il tempo impiegato si ritiene congruo, ed i relativi prezzi unitari rispecchiano le tendenze di mercato.

Oltre a ciò, con riferimento al danno da fermo tecnico, voce causalmente riconnessa al sinistro, si precisa, come per orientamento costante della giurisprudenza, risulti pacificamente risarcibile dal responsabile, addirittura con valutazione equitativa nel caso in cui non sia determinata nell'esatta entità. (Cass. 9 novembre 2006 n. 23916).





Con detta Sentenza la Corte sancisce " con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa dell'impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo è, infatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario ".

Per quanto sopra esposto questo Giudicante reputa spettante alla danneggiata sig.ra il rimborso della spesa sostenuta per l'auto sostitutiva, e ritiene equo e dovuto dal responsabile del sinistro, l'importo di €. 360,00= indicato nella ricevuta fiscale n. 19 B emessa in data 04.03.2009, sopra richiamata.

In definiva l'ammontare complessivo dei danni da riconoscere a parte attrice è di complessivi €. 3.505,50=, importo di cui alla ricevuta fiscale n. 19b emessa in data 04 marzo 2009 dalla carrozzeria riparatrice.

Alla parte istante, la convenuta Uniqa Assicurazioni S.p.a. ha già versato la somma di € 2.561,000=, per risarcimento danni, quindi residuano € 944,50 ( = €. 3.505,50 - €. 2.561,00).

La richiesta, avanzata da parte attrice, relativa agli onorari per "attività stragiudiziale" non viene presa in considerazione in quanto non risulta provata.

In definitiva, la convenuta Assicurazioni (Consumentationale), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta e va condannata al pagamento, in favore dell'atteice, dell'importo € 944,50 = a saldo del dovuto.

Sul capitale di condanna - € 944,50 - sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro all'effettivo saldo.

Non viene liquidata la richiesta rivalutazione in quanto l'attuale tasso degli interessi si appalesa senz'altro comprensivo di quel danno da diminuito potere di acquisto della moneta, cui si sopperiva appunto con la rivalutazione (ex art. 1284 c.c. novellato nel 1° comma)

Né da parte dell'attrice si è data in giudizio alcuna prova ex art. 1224 c.c. del maggior pregiudizio arrecato ad essa dalla mora della convenuta.

Ne consegue che la convenuta Assicurazioni Assicurazioni , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è tenuta e va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo € 944,50 = oltre gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro – 03 febbraio 2009 - all'effettivo saldo.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del *deciso*.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge (ex art. 282 c.p.c.).

# P.Q.M.

Il Giudice di Pace dell'Ufficio di Imola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentate pro tempore Andrea Lannutti, nei confronti di UNIQA in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti sulle conclusioni innanzi riportate, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:



-dichiara accertata la esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro viario;

-per l'effetto dichiara tenuta e condanna la convenuta ASSICURAZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della in persona del legale rappresentate pro tempore, della somma di €. 944,50=, a saldo del dovuto, oltre gli interessi al tasso legale dal 03 febbraio 2009 al saldo effettivo;

- condanna la convenuta ASSICURAZIONI in persona dei suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore della in persona del legale rappresentate pro tempore, delle spese di lite che liquida nella misura di €. 1.318,00= di cui €. 88,00 per spese, €. 630,00 per competenze ed € 600,00 per onorari, oltre al 12.50% ex art. 14 TP, al 2% CPA ed

IVA come per legge;

-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Imola, addì 29.03.2010

ERE (BI)

Il Giudice di Pace

X DI PACE Tar Dellini

UFF. DEL GIUDIAE & PACE

2 9 MAR. 2010

Duis 28/03/10

11